



COMUNE

di

TORTORA

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO

per l'applicazione della

***TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 26/03/2003

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 04/04/2007

INDICE

- CAPO I - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 - Disposizioni generali sulle occupazioni	pag. 3
Art. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee	pag. 3
Art. 3 - Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche	pag. 3
Art. 4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni	pag. 4
Art. 5 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 5
Art. 6 - Prescrizioni per le occupazioni.....	pag. 5
Art. 7 - Divieto temporaneo di occupazione	pag. 5
Art. 8 - Decadenza della concessione.....	pag. 6
Art. 9 - Revoca della concessione	pag. 6
Art. 10 - Rinnovo delle concessioni	pag. 6
Art. 11 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.....	pag. 6

- CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12 - Disposizioni generali sulla tassa.....	pag. 7
Art. 13 - Graduazione della tassa e classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	pag. 7
Art. 14 - Criteri per la determinazione della superficie da assoggettare a tassazione	pag. 8
Art. 15 - Misurazione dell'area occupata - casi particolari.....	pag. 8
Art. 16 - Tariffe	pag. 8
Art. 17 - Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici.....	pag. 9
Art. 18 - Maggiorazioni e riduzioni	pag. 9
Art. 19 - Denuncia e versamento della tassa	pag. 10
Art. 20 - Esenzioni.....	pag. 11
Art. 21 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	pag. 12
Art. 22 - Sanzioni	pag. 12
Art. 23 - Funzionario responsabile	pag. 13
Art. 24 - Norme di rinvio	pag. 13
Art. 25 - Entrata in vigore	pag. 13

- CAPO I -
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 1
Disposizioni generali sulle occupazioni

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per le occupazioni del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo pubblico.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
3. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2
Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee, le occupazioni di durata inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Articolo 3
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve presentare domanda al Comune; la domanda deve contenere:
 - le generalità e il domicilio del richiedente;
 - la durata dell'occupazione ed il motivo (esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli, intrattenimenti pubblici e simili) della stessa;
 - la misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
 - il tipo e l'ubicazione dell'occupazione;
 - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia: a) dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta; b) dell'area stessa da occupare.
3. La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, è preferito chi ha presentato per primo la domanda. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari degli esercizi commerciali che chiedono la concessione dello spazio antistante gli esercizi stessi per l'esposizione e/o la vendita della loro merce.

5. In ogni caso, ove per la concessione della stessa area, per lo stesso periodo, siano state presentate più domande, il Comune si riserva il diritto insindacabile di concedere a tutti i richiedenti uno spazio sufficiente ed adeguato al motivo dell'occupazione; tale facoltà può essere esercitata dal Comune anche riducendo la superficie già concessa ad un precedente concessionario, con conseguente rimborso della corrispondente tassa già pagata, o con riduzione della medesima se ancora da pagare.
6. La facoltà di cui al punto precedente può essere esercitata dal Comune anche per sopraggiunti motivi d'ordine pubblico, igiene, sanità e viabilità.
7. Qualora l'Ente ritenga necessario o opportuno disporre un sopralluogo, sia prima che durante l'occupazione, oltre la tassa, per ogni richiesta di concessione dovrà essere versata una somma a titolo di rimborso delle seguenti spese:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO SPESE STAMPATI	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	TOTALE
OCCUPAZIONE PERMANENTE	€2,00	€8,00	€12,00	€22,00
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	€2,00	€4,00	€6,00	€12,00
PASSI CARRABILI	€2,00	€8,00	€12,00	€22,00

Le predette somme potranno essere versate unitamente alla corrispondente tassa o direttamente all'ufficio tributi.

L'ammontare delle suddette spese potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Prima di porre in essere le occupazioni, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
2. Le istanze intese ad ottenere le predette concessioni devono essere indirizzate per iscritto al Comune e presentate ai sotto indicati uffici:
 - a) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali, nonché per la richiesta di rilascio del cartello di divieto di sosta in corrispondenza degli accessi posti a filo con il manto stradale, alla Polizia Municipale;
 - b) per tutti gli altri tipi di occupazione, all'Ufficio Tributi.
3. Prima di rilasciare la concessione, l'ufficio competente provvede a richiedere i pareri di regolarità/nulla osta ai competenti Uffici Tecnici e di Polizia Municipale, per verificare che non vi siano particolari ostacoli all'occupazione richiesta; al riguardo, nel rilasciare il proprio parere, gli Uffici possono anche indicare particolari prescrizioni che il concessionario deve rispettare, pena la revoca della concessione medesima.
4. La domanda viene istruita e definita nel termine di 30 giorni dalla presentazione al protocollo dell'Ente; in caso di diniego, nel medesimo termine, ne viene data notizia al richiedente.
5. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai singoli dirigenti responsabili di settore di cui al precedente comma 2, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta comunale.
6. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.
7. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condomino o dei condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. Al

Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.

8. Per le occupazioni abusive gli elementi per la quantificazione della tassa vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

Articolo 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso in cui la richiesta di occupazione venga accolta, nell'atto di concessione devono essere indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono dunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dalle apposite norme regolanti la materia.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute ad altri soggetti.
5. Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e comunque non autorizzano il titolare all'esercizio di attività soggette a particolari prescrizioni normative, qualora non osservate.
6. Le concessioni sono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
7. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Articolo 6

Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
5. Le aree per lo stanziamento delle autovetture o delle vetture animale da piazza sono determinate dall'autorità comunale.

Articolo 7

Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico, igiene, sanità o nell'interesse della viabilità.

Articolo 8

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere pronunciata per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - reiterare violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Articolo 9

Revoca della concessione

1. Il funzionario responsabile può revocare le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese; l'insorgenza di una ragione di pubblico interesse può essere comunicata anche dal funzionario appartenente ad altra area, il quale provvederà anche a richiedere, con opportune motivazioni, la revoca della concessione al dirigente che l'ha in precedenza rilasciata. Nel provvedimento di revoca, da notificarsi tramite messo comunale o tramite posta con raccomandata a/r, è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione degli eventuali lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
4. La revoca delle concessioni è disposta, altresì, dopo tre atti di sospensione emessi ai sensi del successivo articolo 19, comma 12.

Articolo 10

Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Articolo 11

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

- CAPO II -
TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 12

Disposizioni generali sulla tassa

(Modificato con Del. C.C. n. 21 del 04/04/2007)

1. Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
5. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.
6. In ordine alle facoltà di tassazione di alcune fattispecie di occupazione, previste dalla vigente normativa, la tassa:
 - non è dovuta per le occupazioni con tende o simili fisse o retrattili;
 - non è dovuta per i passi carrabili, con effetto retroattivo nei confronti delle annualità pregresse;
 - è dovuta per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;
 - è dovuta per le occupazioni di suolo pubblico con impianti di erogazione di pubblici servizi;
7. Dalla tassa devono essere sempre detratti i canoni concessori non ricognitori corrisposti in relazione alla stessa occupazione.

Articolo 13

Graduazione della tassa e classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente articolo 12 sono classificate come segue:
 - a) Strade, spazi ed aree pubbliche di **1^a categoria**: tutte quelle ricadenti nella zona "Tortora Marina", meglio identificata con la Zona Censuaria Prima;
 - b) Strade, spazi ed aree pubbliche di **2^a categoria**: tutte quelle ricadenti nella zona "Centro Storico", meglio identificata con la Zona Censuaria Seconda;
 - c) Strade, spazi ed aree pubbliche di **3^a categoria**: tutte quelle ricadenti nella zona "Montagna" e zone limitrofe, meglio identificata con la Zona Censuaria Terza

3. La graduazione di cui al precedente comma è quella stabilita con la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 24.07.1990.

Articolo 14

Criteria per la determinazione della superficie da assoggettare a tassazione

(Modificato con Del. C.C. n. 21 del 04/04/2007)

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. *Abrogato;*
4. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'articolo 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Articolo 15

Misurazione dell'area occupata - casi particolari

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dall'eventuale soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove le tende o simili infissi siano posti a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre e ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Articolo 16

Tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'articolo 13.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 13, in rapporto alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate dal competente organo comunale; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria

di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a euro 0,08 al metro quadrato per giorno.

4. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 30 per cento.

Articolo 17

Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto delle aziende di erogazione di acqua, gas, telefono ed energia elettrica e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali di servizi medesimi, la tassa è determinata ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera f), n. 1), del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. L'ammontare della tassa da pagare per le aziende erogatrici di cui al comma 1, è determinata in base al numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria di tariffa che, appartenendo il comune di Tortora alla classe di comuni fino a 20.000 abitanti, è pari a Euro 0,775. Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura; ai fini del calcolo della tassa dovuta, si fa riferimento al numero complessivo delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento della tassa, un apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero complessivo delle utenze.
4. Il canone minimo da corrispondere è di Euro 516,457 nel caso in cui l'ammontare della tassa stabilita in base al numero delle utenze, sia inferiore a tale importo.
5. L'importo della tassa determinata ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutata ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 18

Maggiorazioni e riduzioni della tassa

(Modificato con Del. C.C. n. 21 del 04/04/2007)

1. Alla tassa si applicano le seguenti riduzioni o maggiorazioni:
 - a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'articolo 46 del D.Lgs. 507 del 1993, la tariffa è ridotta al 33 per cento;
 - b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;
 - c) *Abrogato*;
 - d) *Abrogato*;
 - e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'articolo 46 del D. Lgs. 507 del 1993, la tariffa è ridotta al 33 per cento;
 - f) per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta al 30 per cento;
 - g) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta al 50 per cento;
 - h) per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è ridotta del 30 per cento;

- i) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30 per cento;
- l) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- m) per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 80 per cento;
- n) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Articolo 19

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dall'Ente locale, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del tributo.
3. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma 1, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio o nel mese di aprile nel caso di proroga dei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di aprile di ciascun anno.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, sull'apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.
7. Per le occupazioni permanenti, il dirigente responsabile del settore concedente, qualora appartenente ad altra area, deve inviare copia dell'atto di concessione al dirigente responsabile del Settore tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa
8. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.
9. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione e con tariffa ridotta del 50 per cento; in tal caso, il pagamento della tassa deve essere effettuato anticipatamente, ossia prima dell'inizio dell'occupazione e del rilascio della concessione.
10. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a euro 258,00 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

11. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.
12. Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal dirigente responsabile del settore competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente articolo 4.

Articolo 20

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla provincia;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
2. Inoltre, in attuazione della facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della Legge 449/1997, sono esonerati dal pagamento della Tosap le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per effettuare i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel Centro Storico, ossia nella Zona Censuaria Seconda : interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'articolo 31 della Legge 457/1978.

L'agevolazione compete per la durata massima di dodici mesi dall'inizio dell'occupazione, mentre per i successivi dodici mesi la tassa è dovuta nella misura del 50%; decorso il periodo complessivo agevolato di 24 mesi, la tassa è dovuta nella misura intera; dal computo del periodo complessivo di agevolazione si escludono gli eventuali periodi di sospensioni e/o interruzioni dei lavori dovuti a provvedimenti comunali.

Per usufruire dell'agevolazione, il soggetto proprietario dell'immobile su cui effettuare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio deve presentare al Comune la domanda di cui all'articolo 3 entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione e, se l'occupazione viene richiesta fin dall'inizio per un periodo superiore all'anno, provvedere al versamento della tassa dovuta secondo le norme generali; qualora l'occupazione, inizialmente prevista per un

periodo inferiore a dodici mesi, si protragga oltre tale termine, il richiedente deve richiedere il rinnovo secondo quanto previsto dall'articolo 10, e provvedere al versamento della tassa dovuta.

La domanda per l'occupazione può essere presentata anche da uno solo degli eventuali comproprietari o anche, alternativamente, dalla ditta incaricata di eseguire gli interventi di recupero edilizio.

Articolo 21

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

(Modificato con Del. C.C. n. 21 del 04/04/2007)

)

1. Per l'accertamento, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'articolo 51 del D. Lgs. 507 del 1993 e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 161-166 della L. 296/2006.
2. Il funzionario responsabile della tassa controlla i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di cui al comma 8 del precedente articolo 4, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento della tassa un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.
3. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'articolo 52 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
5. I soggetti obbligati al pagamento della tassa possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno, nella misura prevista dal regolamento generale sulle entrate, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 22

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 507 del 1993 ed agli articoli 13 e 15 del D. lgs 18 dicembre 1997, n. 471, nonché i principi contenuti nelle disposizioni del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Le violazioni delle norme amministrative concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24 novembre 1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Articolo 23
Funzionario responsabile

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale (ex Direzione Centrale per la Fiscalità Locale) il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Articolo 24
Norme di rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Articolo 25
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2003.